

**CONFERENZA DI ADESIONE
ALL'UNIONE EUROPEA
– ALBANIA –**

**Bruxelles, 10 luglio 2026
(OR. en)**

AD 48/26

LIMITE

CONF-ALB 10

DOCUMENTO DI ADESIONE

Oggetto: POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA
- Capitolo 30: Relazioni esterne

NEGOZIATI DI ADESIONE

ALBANIA

POSIZIONE COMUNE DELL'UE

(In risposta alle informazioni supplementari fornite dall'Albania)

Gruppo di capitoli 6: capitolo di negoziato 30

Relazioni esterne

POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA

Questa posizione dell'Unione europea si basa sulla posizione generale da essa manifestata per la conferenza di adesione con l'Albania AD 5/22 CONF-ALB 2 ed è soggetta ai principi di negoziato ivi approvati, segnatamente:

- la posizione espressa da una delle parti su un capitolo dei negoziati non pregiudica in alcun modo la posizione che può essere adottata su altri capitoli,
- gli accordi, compresi gli accordi parziali, raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli da esaminare successivamente non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale,

ai requisiti di cui ai punti 2, 3, 5, 6, 10, 14, 16, 23, 31, 38, 39, 45, 46, 47 e 48 del quadro di negoziazione.

L'UE incoraggia l'Albania a proseguire il processo di allineamento all'*acquis* e la sua effettiva attuazione e applicazione nonché, in generale, a sviluppare già prima dell'adesione politiche e strumenti il più possibile simili a quelli dell'UE.

L'UE rileva che l'Albania, nelle sue posizioni AD 24/24 (CONF-ALB 7) e AD 43/26 CONF-ALB 5, accetta l'*acquis* dell'UE per il capitolo 30 in vigore al 1° maggio 2026 e dichiara che sarà pronta ad attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea.

L'UE rileva l'allineamento dell'Albania all'*acquis* dell'UE nel settore della **politica commerciale comune**. Ricorda la necessità che entro la data di adesione l'Albania garantisca l'allineamento degli accordi internazionali sottoscritti dal paese all'*acquis* dell'UE e che a partire dalla data di adesione assicuri l'effettiva applicazione di tutta la legislazione dell'UE direttamente vincolante nel settore della politica commerciale comune dell'UE. Invita l'Albania a rafforzare la sua capacità amministrativa a tale riguardo. Constata che l'Albania si è impegnata a garantire la compatibilità delle sue posizioni, nei contesti multilaterali e bilaterali, con le posizioni dell'UE nell'ambito della politica commerciale comune entro la data di adesione. Invita inoltre il paese a cooperare strettamente con la Commissione europea su qualsiasi modifica della politica commerciale nel periodo precedente l'adesione e ad allinearsi alle politiche e alle posizioni dell'UE nei confronti dei paesi terzi e in seno alle organizzazioni internazionali, compreso in tutti i negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Incoraggia l'Albania ad aderire al gruppo di membri dell'OMC che, in occasione della CM14, hanno espresso l'intenzione di attuare il prima possibile l'accordo sul commercio elettronico. Si attende che l'Albania concluda la propria adesione all'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

L'UE sottolinea che è responsabilità dell'Albania assicurare che al momento dell'adesione tutti i suoi accordi internazionali, in particolare tutti gli accordi commerciali o trattati bilaterali di investimento tra l'Albania e i paesi terzi, siano conformi all'*acquis*. Ricorda che l'Albania sarà tenuta a recedere entro la data di adesione da qualsiasi accordo bilaterale esistente tra l'Albania e paesi terzi e da qualsiasi altro accordo internazionale concluso dall'Albania che sia incompatibile con gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE.

L'UE rileva con soddisfazione l'impegno assunto dall'Albania di denunciare nella loro totalità tutti i suoi accordi di libero scambio entro la data di adesione e di garantire che tutti gli accordi in materia commerciale, di investimenti e di cooperazione economica e altri accordi pertinenti siano resi conformi all'*acquis*.

L'UE rileva che, a tal fine, l'Albania ha adottato un piano d'azione globale contenente un inventario completo dei suoi accordi internazionali al fine di renderli conformi all'*acquis* a partire dalla data di adesione.

Alla luce di quanto precede, l'UE ritiene che l'Albania abbia soddisfatto i requisiti del secondo parametro di chiusura per questo capitolo figurante nella posizione comune dell'UE (AD 25/24 CONF-ALB 8).

L'Albania è invitata a tenere informata l'UE circa il contenuto di eventuali negoziati al riguardo con paesi terzi e a coordinare strettamente tali negoziati con la Commissione. L'UE sottolinea che qualsiasi nuovo accordo commerciale concluso dall'Albania con un paese terzo da ora fino alla data di adesione dovrà contenere una clausola che consenta all'Albania di recedere dall'accordo prima dell'adesione senza bisogno di compensazione di alcun tipo da parte dell'UE, e prende atto dell'impegno dell'Albania al riguardo. Rileva che l'Albania dovrà applicare la tariffa esterna dell'UE per tutti i prodotti come anche la liberalizzazione degli scambi di servizi dell'UE, a partire dalla data di adesione.

L'UE rileva l'allineamento generale della legislazione dell'Albania al regolamento (UE) 2021/821 sul **controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso**. Invita l'Albania a mantenere una distinzione chiara tra i meccanismi che disciplinano i prodotti a duplice uso e militari e a portare avanti l'allineamento agli aggiornamenti del regolamento (UE) 2021/821, in particolare per quanto riguarda l'elenco di prodotti a duplice uso da sottoporre a controllo, che figura nell'allegato I. Invita l'Albania a potenziare la propria capacità amministrativa e a migliorare la preparazione del personale per applicare efficacemente le norme dell'UE in questo settore al momento dell'adesione.

L'Albania deve inoltre applicare le norme dell'UE in materia di crediti all'esportazione e garantire l'effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale dell'UE al momento dell'adesione. L'UE prende atto degli sforzi che l'Albania sta compiendo per aderire all'**intesa di Wassenaar**, che può agevolare i preparativi per l'attuazione dell'*acquis* relativo ai prodotti a duplice uso. A tal proposito, l'UE accoglie con favore la presentazione da parte dell'Albania della domanda formale di adesione all'intesa di Wassenaar nel giugno 2025. Prende atto del fatto che dal giugno 2025 è confermata l'adesione unilaterale dell'Albania al **gruppo Australia**. Invita inoltre l'Albania ad assicurare la sua rapida adesione al Gruppo dei fornitori nucleari (GFN) e al regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR).

Alla luce di quanto precede, l'UE ritiene che l'Albania abbia soddisfatto la prima parte dei requisiti del primo parametro di chiusura per questo capitolo figurante nella posizione comune dell'UE (AD 25/24 CONF-ALB 8).

L'UE rileva l'allineamento della legislazione che disciplina il **controllo degli investimenti esteri diretti (IED)** in Albania al regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti. Sottolinea inoltre l'importanza che l'Albania allinei costantemente e attui efficacemente il suo quadro giuridico all'*acquis* dell'UE e invita il paese a garantire la capacità amministrativa necessaria per effettuare i controlli.

Alla luce di quanto precede, l'UE ritiene che l'Albania abbia soddisfatto la seconda parte dei requisiti del primo parametro di chiusura per questo capitolo figurante nella posizione comune dell'UE (AD 25/24 CONF-ALB 8).

L'UE osserva che, nel settore degli **strumenti di politica estera**, l'Albania non è parte del **processo di Kimberley**. Rileva inoltre che l'Albania diventerà automaticamente parte del processo di Kimberley dalla data di adesione all'UE e invita pertanto il paese a proseguire i preparativi, compreso l'allineamento legislativo, al fine di garantire, a decorrere dalla data di adesione, l'applicazione delle norme che disciplinano il processo di Kimberley.

L'UE prende atto dell'attuazione da parte dell'Albania di una legislazione allineata al regolamento **anti-tortura** (UE) 2019/125 modificato. Sottolinea la necessità di garantire, al momento dell'adesione, un'efficace applicazione delle norme stabilite in detto regolamento.

Alla luce del succitato allineamento della legislazione nazionale al regolamento (UE) 2021/821 sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e al regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti, nonché dell'attuazione della legislazione allineata al regolamento anti-tortura (UE) 2019/125, l'UE ritiene che l'Albania abbia soddisfatto i requisiti del primo parametro di chiusura per questo capitolo figurante nella posizione comune dell'UE (AD 25/24 CONF-ALB 8).

L'UE constata che, nel settore della **politica in materia di azione esterna**, l'Albania è determinata a seguire la politica e i principi dell'UE che guidano i suoi partenariati internazionali. Prende atto delle informazioni fornite relativamente ai preparativi dell'Albania nel settore della politica di sviluppo e dei suoi progetti per conformarsi ai requisiti UE. Incoraggia l'Albania a continuare a consolidare la capacità finanziaria e amministrativa necessaria per assolvere i suoi impegni e a fare la sua parte per raggiungere gli obiettivi dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE.

L'UE rileva che, nel settore della **politica in materia di aiuto umanitario**, l'Albania è determinata a seguire la politica e i principi dell'UE che guidano la fornitura di aiuti umanitari. Rileva che i contributi umanitari sono ancora decisi caso per caso in assenza di un quadro legislativo nazionale. Prende atto dei piani dell'Albania tesi a istituire un quadro giuridico che contempli la politica in materia di aiuto umanitario nei confronti dei paesi terzi, in linea con le politiche e i principi dell'UE. Incoraggia l'Albania a consolidare la capacità finanziaria e amministrativa necessaria per assolvere i suoi impegni.

L'UE constata che, per quanto riguarda la **lotta contro la corruzione nelle relazioni esterne**, l'Albania dispone di un quadro giuridico per la lotta contro la corruzione nel proprio diritto penale nonché di leggi che disciplinano la prevenzione e l'individuazione di casi di corruzione in specifiche disposizioni. Incoraggia l'Albania a proseguire la lotta contro la corruzione attraverso un'efficace applicazione delle misure anticorruzione, comprese misure preventive e di sensibilizzazione. Invita inoltre l'Albania a rafforzare l'integrità della sua amministrazione per scongiurare il rischio di corruzione nell'attuazione della legislazione relativa a questo capitolo.

* * *

Considerato quanto precede, l'UE rileva che in questa fase il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati.

Il controllo dei progressi compiuti nell'allineamento all'*acquis* dell'UE e nella sua attuazione continuerà in tutto l'arco dei negoziati. L'UE sottolinea che seguirà con particolare attenzione tutte le questioni specifiche summenzionate al fine di accertarsi della capacità amministrativa dell'Albania, del suo pieno allineamento giuridico nonché dell'effettiva attuazione e applicazione dell'*acquis* relativo al presente capitolo. Particolare attenzione deve essere prestata ai nessi esistenti tra il presente capitolo e altri capitoli di negoziato. La valutazione finale della conformità della legislazione dell'Albania rispetto all'*acquis* dell'UE e della sua capacità di attuazione potrà avvenire solo in una fase successiva dei negoziati. In aggiunta a tutte le informazioni eventualmente richieste dall'UE per i negoziati sul presente capitolo, che devono essere fornite alla conferenza, l'UE invita l'Albania a trasmettere regolarmente al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni scritte particolareggiate in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'*acquis* e nel rafforzamento della sua capacità amministrativa.

Considerato quanto precede, l'UE ritornerà, se necessario, sul presente capitolo a tempo debito.

Inoltre, l'UE ricorda che tra il 1° maggio 2026 e la conclusione dei negoziati potrà esserci un nuovo *acquis*.